

# Assegnazioni provvisorie e Utilizzazioni Personale Docente, Educativo, IRC e ATA a.s. 2022/2023

L'articolo 36, comma 2-bis, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ha modificato il comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, abrogando i vincoli ivi previsti. Pertanto, anche il personale docente immesso in ruolo a partire dal 2020/21 potrà presentare istanza di utilizzazione ed assegnazione provvisoria secondo le prescrizioni previste dal contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 8 luglio 2020. Lo Snals-Confisal ha fatto esplicita richiesta di includere nelle assegnazioni provvisorie anche i docenti di cui all'art.59 del DL n.73/2021 assunti con procedura straordinaria che, altrimenti, resterebbero gli unici a non poter partecipare.

**L'area Istanze On Line, per la presentazione delle domande del personale docente, sarà aperta da lunedì 20 giugno 2022 a lunedì 4 luglio 2022.**

**Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale educativo e degli insegnanti di religione cattolica avranno la medesima tempistica (20 giugno - 4 luglio) ma dovranno essere presentate avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MI nella sezione Mobilità e devono essere trasmesse, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio scolastico territorialmente competente.**

**Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale ATA potranno, invece, essere presentate a partire da lunedì 27 giugno 2022 e fino a lunedì 11 luglio 2022 avvalendosi del modello di domanda che sarà reso disponibile nella sezione Mobilità del sito del MI e dovranno essere inviate, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio scolastico territorialmente competente.**

## ➤ ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

Può partecipare all'assegnazione provvisoria, provinciale o interprovinciale, tutto il personale docente assunto a tempo indeterminato (anche con la sola nomina giuridica) per i motivi di seguito indicati:

- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile;
- ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore (non è necessaria la convivenza).

Non può essere richiesta assegnazione provvisoria all'interno del comune di titolarità. Nei casi in cui il comune di titolarità sia diviso in più distretti è consentita l'assegnazione provvisoria provinciale solo ai docenti che oltre ad avere uno dei requisiti previsti sono in possesso di una delle precedenza di cui all'art. 8.

## **Le preferenze nel caso di ricongiungimento al familiare**

Per il ricongiungimento al familiare bisognerà esprimere come prima preferenza il comune di ricongiungimento (o distretto sub-comunale) oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. L'indicazione del codice sintetico del comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) solo se si intende esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. In caso di mancata indicazione del comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) la domanda non è annullata, ma l'ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

## **Le preferenze per beneficiare delle precedenza**

Si ha diritto alla precedenza purché si esprima come prima preferenza il comune (o distretto sub-comunale) in cui si esercita la precedenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. L'indicazione del codice sintetico del comune (o distretto sub comunale) in cui si esercita la precedenza è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) solo se si intende esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. La mancata indicazione del comune (o distretto sub comunale) di riferimento (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria, senza diritto di precedenza. (N.B.: fanno eccezione le precedenza per i non vedenti/emodializzati e la precedenza n. III lettera d) (art. 21 legge 104/92) per le quali non esiste alcun tipo di vincolo.

## Assegnazione provvisoria interprovinciale su sostegno per docenti senza titolo

Il personale docente, che ha titolo a richiedere assegnazione provvisoria, purché stia per concludere il corso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, che abbia almeno un anno di servizio sul sostegno, anche a tempo determinato, può essere assegnato sui posti di sostegno, previo accantonamento di un numero di posti di sostegno pari al numero di docenti specializzati inseriti nelle GaE e I/II fascia di istituto.

La richiesta di posti di sostegno può essere presentata da tutti i docenti in possesso dei requisiti di cui sopra ed esclusivamente per le assegnazioni provvisorie interprovinciali.

Tra tutti i docenti che utilizzeranno tale possibilità avranno priorità, nell'ordine:

- genitori con figli disabili (art. 8, punto IV, lett. g));
- genitori con figli fino ai 6 anni di età (art. 8, punto IV, lett. l));
- genitori con figli di età compresa tra 6 e 12 anni (art. 8, punto IV, lett. m)).

*Nota bene:*

- a) L'operazione è residuale rispetto alle altre domande di assegnazione provvisoria con i requisiti ordinari.
- b) La provincia in cui si darà la disponibilità deve necessariamente coincidere con quella in cui ricorra uno dei requisiti previsti dall'art. 7 comma 1. c).

## LE PRECEDENZE

Le precedenze valide per la mobilità annuale, come indicate nell'art.8 del CCNI, sono identificate dalla numerazione romana dal punto I al punto VIII come di seguito indicato:

- I. Personale con gravi motivi di salute
- II. Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
- III. Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
- IV. Assistenza
- V. Personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo
- VI. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
- VII. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
- VIII. Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4.12.2017

Le precedenze valide per la mobilità annuale possono essere applicate sia all'utilizzazione che all'assegnazione provvisoria, con qualche eccezione.

Ad eccezione delle precedenze indicate nei punti II), IV), VI), VII) e VIII), le altre (punti I), III), V) sono valide sia per le utilizzazioni che per le assegnazioni provvisorie.

Nello specifico, la precedenza del punto II), riguardante i docenti trasferiti d'ufficio negli ultimi otto anni che chiedono il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità, può essere applicata soltanto per le utilizzazioni

La precedenza del punto IV) comprende diverse voci distinte dalla lettera g) alla lettera n) e quella inserita nella lettera m), riguardante il docente con figlio di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni, può essere applicata soltanto per le assegnazioni provvisorie interprovinciali

La precedenza del punto VI), riguardante il docente coniuge di militare o di categoria equiparata può essere applicata soltanto per le assegnazioni provvisorie

La precedenza del punto VII), riguardante i docenti che ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, può essere applicata soltanto per le assegnazioni provvisorie

La precedenza del punto VIII), riguardante i docenti che riprendono servizio al termine dell'aspettativa sindacale, può essere applicata soltanto per le assegnazioni provvisorie.

È possibile usufruire di una sola precedenza.

Il docente che si trova nelle condizioni di poter usufruire di più precedenze, per avere maggiori opportunità di ottenere il movimento richiesto, dovrà dichiarare la precedenza che sarà valutata prima tra quelle in suo possesso.

A parità di precedenza si considera il punteggio e a parità di precedenza e punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

## ➤ UTILIZZAZIONE

Possono chiederla:

- docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo senza sede definitiva o in esubero sulla provincia;
- docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata oppure d'ufficio nei 9 anni scolastici precedenti che abbiano richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento nell'istituzione/comune di precedente titolarità;

*N.B.:* dovranno inserire come prima preferenza la scuola di precedente titolarità. Dopo è possibile indicare, in subordine, le scuole del comune (o del distretto sub-comunale) che comprende la scuola di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore. Eventuali ulteriori preferenze relative a scuole di altri comuni devono essere indicate solo successivamente. L'indicazione dell'intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) solo se si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) annulla le preferenze puntuali e/o sintetiche relative ad altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.



- docenti che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza e che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
- docenti che, ai sensi del DM n.331/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedono l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi di titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero;
- docenti titolari su insegnamento curricolare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo sul sostegno, nell'ambito dello stesso grado di istruzione;
- docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
- docenti titolari su insegnamento curricolare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere, presso le istituzioni carcerarie o sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex-corsi serali);

- i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di scuola;
- docenti della scuola secondaria I grado che rientrano nelle categorie indicate negli articoli 43 e 44 della Legge n.270/1982 riguardanti rispettivamente i docenti di educazione fisica senza titolo e i docenti di educazione musicale;
- insegnanti tecnico-pratici non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al DPR n.19/2016, che possono essere utilizzati ai sensi dell'art. 14 comma 17 della legge n.135/2012, su posti disponibili ricorrendo le condizioni previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno;
- gli insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero in possesso di un titolo di studio che consenta l'accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella B del DPR 19/16 e successive modifiche, sono utilizzati sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell'area di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante;

- docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti indicati nei commi 1 e 2 dell'art.3 del DM n.8/2011, riguardante la pratica musicale nella scuola primaria, che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
- i docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell'esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale;
- il personale titolare su provincia, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d'ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell'ambito di un unico grado di istruzione;
- il personale docente che al termine delle operazioni di mobilità dovesse risultare ancora in esubero nazionale, e sia rimasto in carico alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d'ufficio ad una scuola al termine di tutte le operazioni previste anche in soprannumero.

## ***Punteggi***

La Tabella di valutazione è la stessa del CCNI relativo ai trasferimenti e passaggi e comprende tre sezioni distinte: I. Anzianità di servizio II. Esigenze di famiglia III. Titoli generali

*Nota bene:*

- a) per la valutazione del servizio bisognerà fare riferimento al punteggio e alle note riferiti ai “trasferimenti d’ufficio” e non a quelli “a domanda”.
- b) a tale punteggio si aggiungerà anche l’anno in corso (punteggio di ruolo ed eventuale punteggio della continuità di scuola) ed ulteriori titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande.

## ***Ottimizzazione della cattedra***

Il titolare di COE completa l’orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la disponibilità di ore anche parziale, ferma restando l’unitarietà dell’insegnamento nella scuola di completamento. Il provvedimento viene formalizzato dal dirigente scolastico della scuola di titolarità.

## EDUCATORI

Al personale educativo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente.

In particolare:

- in presenza di esubero provinciale si applica la disciplina per l'utilizzazione a domanda in altro ruolo, per classi di concorso o posti di sostegno per i quali gli interessati siano in possesso del prescritto titolo.
- qualora presso istituzioni educative maschili esistano posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità femminile e, reciprocamente, presso istituzioni educative femminili posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità maschile, dovrà essere, inoltre, prevista la possibilità che le operazioni di utilizzazione, finalizzate alla copertura di detti posti, siano disposte nei confronti di tutto il personale educativo soprannumerario, prescindendo quindi dal relativo ruolo di appartenenza (ruolo maschile - ruolo femminile) e prioritariamente presso l'istituzione di precedente titolarità. Dovrà, infine, essere garantita l'utilizzazione del personale educativo presso le altre istituzioni educative.
- Il personale educativo trasferito quale soprannumerario negli ultimi nove anni, che abbia richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità, può richiedere l'utilizzazione nell'istituzione di precedente titolarità con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

## **INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA**

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate d'intesa tra il Direttore Generale Regionale e l'Ordinario Diocesano competente, avendo riguardo alla ripartizione del territorio in diocesi, nel quadro delle disponibilità, comprensivo di tutti i posti di insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti.

## **PERSONALE ATA**

Per il personale ATA non ci sono sostanziali novità. Il testo ricalca quello degli anni precedenti.

*A cura della Segreteria Generale, dei Coordinatori e degli Uffici*